

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

**N. 4551**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**presentato dal Ministro dell'interno**

**(BIANCO)**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 MARZO 2000**

—————

Disposizioni in materia di anagrafe degli italiani residenti  
all'estero e sulla revisione delle liste elettorali

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Le anagrafi degli italiani residenti all'estero (AIRE) sono state istituite con la legge 22 ottobre 1988, n. 470, e regolamentate con il decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 1989, n. 323.

Ciascun comune ha la propria AIRE, nella quale iscrive i cittadini italiani che, trasferiti all'estero, vi permangono per un periodo superiore a dodici mesi; tali cittadini vengono contemporaneamente cancellati dall'anagrafe della popolazione residente (APR).

L'AIRE tenuta dal Ministero dell'interno contiene i medesimi dati su base nazionale; l'archivio è implementato dai comuni stessi, direttamente o tramite le prefetture.

Non sono iscritte nell'AIRE le persone che si recano all'estero per cause di durata limitata ad un massimo di un anno; i lavoratori stagionali; i dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all'estero.

Devono invece essere iscritti, oltre ai cittadini che trasferiscono la propria residenza da un comune italiano all'estero, anche i cittadini nati fuori del territorio nazionale, il cui atto di nascita è stato trascritto in Italia, nonché coloro che acquisiscono la cittadinanza continuando a risiedere all'estero, e, infine, i cittadini italiani la cui residenza all'estero è giudizialmente dichiarata.

L'iscrizione nell'AIRE è, di norma, effettuata a seguito della dichiarazione che l'interessato è tenuto a rendere al comune italiano di ultima residenza e al Consolato della circoscrizione di immigrazione o di nascita. Può essere effettuata anche d'ufficio, nel caso di cittadini che non abbiano presentato le dichiarazioni dovute, ma dei quali gli uffici consolari o comunali competenti abbiano conoscenza, in base ai dati in loro possesso e agli accertamenti appositamente esperiti. In tal caso, il cittadino è informato per mezzo

di un atto amministrativo del comune, notificato tramite il Consolato di residenza.

La cancellazione è invece prevista per rimpatrio dell'interessato; per morte; per irreperibilità presunta, trascorsi cento anni dalla nascita o dopo l'effettuazione di due successive rilevazioni censuarie; per perdita della cittadinanza.

La gestione di tale anagrafe presenta aspetti di particolare complessità, che riguardano soprattutto la difficoltà dell'acquisizione degli indirizzi di coloro che, emigrati da molto tempo ed inseriti d'ufficio all'epoca del primo impianto dell'AIRE, non possono essere contattati a causa della mancanza di qualsiasi indirizzo e della mancanza di collaborazione da parte delle autorità estere, che tendono a tutelare la *privacy* dei soggetti.

Nel corso degli anni, le posizioni registrate sono state in gran parte verificate ed aggiornate, sulla base delle notizie fornite dagli interessati stessi ai Consolati o ai comuni di origine (come avvenuto in particolar modo per i cittadini residenti nei paesi dell'Unione europea in occasione delle elezioni del Parlamento europeo del 1999) e sono state notevolmente incrementate con l'acquisizione dei dati sui cittadini espatriati dopo l'entrata in vigore della legge n. 470 del 1988; tuttavia sussistono ancora situazioni per le quali non è stato possibile procedere ai necessari aggiornamenti.

La mancanza di notizie sull'indirizzo ovvero la non corrispondenza alla realtà delle stesse, acquisite su dichiarazione dell'interessato o su segnalazione del Consolato, determina una situazione di irreperibilità del soggetto che, tuttavia, non è prevista esplicitamente dall'articolo 4 della legge n. 470 del 1988 come causa di cancellazione.

Ciò premesso, il Ministero dell'interno si è da tempo attivato, con numerose direttive ed istruzioni, per correggere le disfunzioni verificatesi e per pervenire ad un puntuale aggiornamento dell'AIRE, che ha immediato e diretto riflesso sulla regolare tenuta delle liste elettorali.

E, infatti, a norma dell'articolo 4 del testo unico delle norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, come modificato dall'articolo 2 della legge 16 gennaio 1992, n. 15, «sono iscritti d'ufficio nelle liste elettorali i cittadini che, possedendo i requisiti per essere elettori e non essendo incorsi nella perdita definitiva o temporanea del diritto elettorale attivo sono compresi... nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE)».

Giova ricordare, altresì, che, a termini dell'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 40, i comuni italiani, in occasione di consultazioni elettorali o referendarie, devono spedire agli elettori residenti all'estero una cartolina avviso «recante l'indicazione della data della votazione, l'avvertenza che il destinatario potrà ritirare il certificato elettorale presso il competente ufficio comunale e che la esibizione della cartolina stessa dà diritto al titolare di usufruire delle facilitazioni di viaggio per recarsi a votare nel comune di iscrizione elettorale».

È di tutta evidenza, quindi, che ove il comune non disponga di tutti gli elementi perché detta cartolina pervenga nelle mani del diretto interessato, l'adempimento stesso comporterà un inutile dispendio di attività ed una altrettanto inutile spesa.

In tale ottica, si muove, dunque, il presente provvedimento, con il quale viene proposta una modifica dell'articolo 4, comma 1, lettera d), della legge n. 470 del 1988 che espliciti e amplii il concetto di irreperibilità presunta ivi contemplato.

Con l'articolo 1, infatti, viene prevista la cancellazione dall'AIRE per irreperibilità, ol-

tre che nel caso siano trascorsi cento anni dalla nascita o dopo la effettuazione di due successive rilevazioni, anche quando manchi l'indirizzo o a seguito del ritorno senza recapito della cartolina avviso spedita in occasione delle due ultime consultazioni, esclusa quella europea limitatamente ai cittadini residenti nei paesi dell'Unione.

Con il successivo articolo 2 sono stati disciplinati i termini per apportare alle liste elettorali le conseguenti variazioni.

Il vigente testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1967 prevede che la cancellazione degli elettori eliminati dalle anagrafi per irreperibilità venga effettuata in sede di revisione semestrale delle liste; ciò comporta che tali cancellazioni diventino efficaci esclusivamente a partire dall'inizio del semestre successivo alla conclusione della revisione stessa.

Appare, viceversa, opportuno introdurre una modifica normativa che preveda l'obbligo di depennare i cittadini irreperibili in sede di revisione «dinamica» delle liste, sì da consentirne la tempestiva cancellazione anche in occasione di tutte le consultazioni elettorali o referendarie, con la specifica revisione, cosiddetta «dinamica straordinaria».

Ciò risulta necessario al fine di poter determinare con precisione l'effettiva consistenza del corpo elettorale in occasione di ogni elezione.

In definitiva, con il presente disegno di legge vengono dettate norme che consentono una più corretta gestione dell'AIRE e nel contempo di procedere all'aggiornamento delle liste elettorali con la massima accuratezza e puntualità, anche in vista di future consultazioni politiche, in occasione delle quali gli elettori residenti all'estero saranno chiamati all'elezione dei propri rappresentanti nella «Circoscrizione Estero», giusta la disposizione dell'articolo 48 della Costituzione nel testo emendato dalla legge costituzionale 17 gennaio 2000, n. 1.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. All'articolo 4, comma 1, della legge 27 ottobre 1988, n. 470, la lettera *d*) è sostituita dalla seguente:

«*d*) per irreperibilità presunta, salvo prova contraria:

- 1) trascorsi cento anni dalla nascita;
- 2) dopo due rilevazioni censuarie;
- 3) quando risulti inesistente, tanto nel comune di provenienza quanto nell'AIRE, l'indirizzo all'estero;
- 4) quando risulti dal ritorno per mancato recapito della cartolina avviso, spedita ai sensi dell'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 40, in occasione delle due ultime consultazioni, esclusa l'elezione del Parlamento europeo limitatamente ai cittadini residenti nei Paesi dell'Unione europea;».

## Art. 2.

1. I cittadini cancellati per irreperibilità dall'anagrafe della popolazione residente, ai sensi dell'articolo 11 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, o dall'anagrafe degli italiani residenti all'estero, ai sensi dell'articolo 4 della legge 27 ottobre 1988, n. 470, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, sono cancellati dalle liste elettorali in occasione delle revisioni delle liste stesse da effettuarsi secondo le disposizioni di cui all'articolo 32 del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967,

n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. La commissione elettorale comunale, in occasione di elezioni, è tenuta a provvedere alle cancellazioni di cui al comma 1 non oltre il quindicesimo giorno anteriore alla data della votazione.

3. I cittadini cancellati dalle liste elettorali ai sensi dei commi 1 e 2, se si presentano, sono ammessi al voto, previa domanda, con le modalità previste dall'articolo 32-*bis* del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni. Del nominativo di tali elettori viene data notizia all'ufficiale d'anagrafe, per gli ulteriori accertamenti ai fini della regolarizzazione della posizione anagrafica.

#### Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.





